

LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 1964, N. 8

Provvedimenti a favore della cooperazione¹

Art. 1. - (*omissis*)²

Art. 2. - (*omissis*)³

Art. 3. - (1) Le spese per le revisioni straordinarie delle cooperative previste dall'art. 16 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 sono poste a carico dell'Amministrazione regionale, salvo il diritto di rivalsa contro gli eventuali responsabili.

Art. 4. - (1) Fermo il principio dell'art. 28, primo comma della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata tuttavia ad intervenire nelle spese di revisione ordinaria delle cooperative mediante erogazione di sussidi attraverso le associazioni riconosciute a sensi della legge precitata.

(2) L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere sussidi per le spese di assistenza tecnica, legale ed amministrativa e per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione svolta da parte delle associazioni riconosciute di cui al comma precedente.

(3) Il secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, è abrogato.

¹ In B.U. 18 febbraio 1964, n. 7.

² Articolo abrogato dall'art. 7 della l.r. 28 luglio 1988, n. 15.

³ Articolo abrogato dall'art. 7 della l.r. 28 luglio 1988, n. 15.

Art. 5. - (1) I sussidi e i contributi previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 4 possono essere concessi alle associazioni di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione riconosciute ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

(2) La ripartizione dei sussidi e dei contributi fra le associazioni predette è disposta in maniera che il sussidio e il concorso nelle spese concessi da parte dell'Amministrazione regionale siano proporzionati all'effettiva entità dei servizi svolti e al numero delle revisioni ordinarie da eseguirsi da parte di ciascuna associazione.

Art. 6. - (*omissis*)⁴

Art. 7. - (1) Per beneficiare delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, le associazioni, i consorzi e le società cooperative debbono presentare domanda alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato al quale è assegnata la materia della cooperazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, corredandola con i programmi ed i relativi preventivi di spesa.

(2) I sussidi potranno essere concessi nella misura fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, per la metà, saranno anticipati sulla base dei programmi preventivi presentati, non appena emanato il decreto di concessione, e, per la seconda metà, saranno liquidati dietro presentazione dei consuntivi comprovanti l'attività svolta e le iniziative attuate dagli enti beneficiari.

(3) (*omissis*)⁵

⁴ Articolo abrogato dall'art. 7 della l.r. 28 luglio 1988, n. 15.

⁵ Comma abrogato dall'art. 7 della l.r. 28 luglio 1988, n. 15.

Art. 8. - (1) L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un concorso nella misura fino al 50 per cento nelle spese revisionali sostenute dalle società cooperative, non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la cui revisione ordinaria sia stata eseguita a mezzo di revisore nominato dalle Commissioni provinciali per le cooperative ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

Art. 9. - (1) L'esercizio delle funzioni previsto dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano.

(2) Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(3) Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo la destinazione indicata nella legge regionale.

(4) Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

(5) Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 4 della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

(6) Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive di cui all'art. 5, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

(7) La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia e violazione della presente legge e delle direttive regionali.

(8) Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 10. - (1) Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 11. - (1) La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1964.